

POLIZIA

SICUREZZA
ACCESSIBILE
Insieme



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

ATTENZIONE!

La persona vittima di reato con disabilità visiva potrebbe non essere libera di esprimersi, poiché limitata dalla presenza dell'accompagnatore e potrebbe, quindi, utilizzare un pretesto per **accedere ad un Ufficio di Polizia** (es. finto furto per mascherare una violenza domestica).

Assicurare la dovuta riservatezza in fase di ascolto - escludendo la presenza di eventuali accompagnatori - garantisce al denunciante una completa libertà espositiva, tutelandolo nella propria autonomia decisionale.

Garantire la dovuta riservatezza alla persona con disabilità visiva vittima di reato significa offrire la prima forma di tutela.

Episodi di violenza di tipo fisico, sessuale, economico, psicologico, o la stessa privazione della libertà personale, avvengono maggiormente in ambito familiare e relazionale ristretto.

E' utile sapere che...


La comunicazione per il 55% è di tipo non verbale, per il 38% di tipo paraverbale e per il 7% da quella di tipo verbale.

L'interazione con una persona con disabilità visiva è manchevole dei contenuti di tipo non verbale.

L'operatore di Polizia deve privilegiare un approccio comunicativo di tipo verbale, utilizzando i c.d. feedback sonori "ok", "perfetto", "ho capito".

L'atteggiamento esteriore del denunciante potrebbe non essere coerente con la gravità del fatto raccontato e con l'attendibilità stessa del narrante.

Verbale 7%:
- contenuto linguistico



Paraverbale 38%:
- tono di voce
- volume
- ritmo
- velocità
- timbro
- pause

Non Verbale 55%:
- mimica
- postura
- gestualità
- sguardo

La disabilità visiva è classificata in base al grado di deficit visivo in una scala di gravità da cecità totale ad ipovisione lieve. (c.f.r. l. 3 aprile 2001 n.138)

La persona con disabilità visiva è a tutti gli effetti giuridici **pienamente capace di agire e dispone del potere di firma** senza la necessità di assistenza. (c.f.r.l. 3 febbraio 1975 n.18).

L'utilizzo di strumenti digitali/informatici da parte della persona con disabilità visiva è generalmente finalizzato a compensare il deficit fisico o a migliorare la comprensione di tipo documentale (es. telefono cellulare utilizzato come ingranditore o come sintetizzatore vocale).

Al cane guida non può essere impedito o limitato l'accesso in alcun luogo e non ha l'obbligo di indossare la museruola. (cfr. l. 8 febbraio 2006 n. 60)



Come...

► Il primo contatto

Presentarsi

- La disabilità visiva non corrisponde a disabilità cognitiva: utilizzare un tono di voce naturale evitando atteggiamenti pietistici o infantilistici.
- Presentarsi compiutamente ed introdurre ogni altra persona presente nella stanza o che dovesse sopraggiungere.
- Avvisare quando ci si alza o ci si allontana.
- Consentire l'accesso al cane guida, senza toccarlo nè distrarlo.
- Chiedere prima di aiutare.
- Domandare se la persona con disabilità necessita di assistenza e di quale tipo.

Offrire il proprio braccio anche in presenza del cane guida: è la persona cieca che eventualmente si appoggia e non viceversa.

Relazionarsi

- Non toccare la persona con disabilità visiva senza preavviso.
Qualsiasi contatto fisico va sempre anticipato verbalmente (es. ispezioni, perquisizioni o accompagnamenti etc.).
- Parlare direttamente alla persona con disabilità visiva e non ad eventuali accompagnatori.

Descrivere

- Descrivere l'ambiente circostante e l'eventuale presenza di ostacoli, fornendo indicazioni spaziali precise ("destra" e "sinistra", "un passo avanti", non "laggiù" o "qui", etc.).
- Indicare chiaramente la presenza di scale ascendenti o discendenti nonché la presenza del corrimano.



Come...

► La denuncia

• Prevedere

Domande aperte nella ricostruzione del fatto narrato: es. "cosa è accaduto"? "cosa ricorda"? La persona con disabilità visiva può fornire dettagli basati su suoni, odori, direzioni : elementi di certo utili a circostanziare il fatto.

• Affrontare

La comunicazione in modo accessibile: provvedere ad una completa lettura degli atti ed offrire supporto alla compilazione di eventuali modulistiche. Consentire l'utilizzo di strumenti informatici di ausilio alla lettura.

• Fornire

Copia accessibile della denuncia: inviare copia mediante posta elettronica in formato compatibile con sistemi di sintesi vocale(PDF/testo/TXT/DOCX/EPUB/RTF).


N.B.: Il sistema MIPG è compatibile con i sistemi di sintesi vocale.

• Indicare

Con precisione dove apporre la firma. Se richiesto, posizionare la mano o la punta della penna, consentire l'utilizzo di un guidafirma (mascherina in plastica con una finestrella per guidare la mano).

• Rilasciare

In base al contenuto della denuncia e al grado di riservatezza dei fatti in narrazione, valutare con la persona offesa dal reato se opportuno rilasciare copia cartacea dell'atto (oltre la copia inviata per posta elettronica elettronica o copia cartacea).



Appendice normativa

L. n. 138 del 3 aprile 2001 - classificazione e quantificazione delle minoranze visive e norme in materia di accertamenti oculistici

Art. 1: Omissis

Art. 2: Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Art. 3: Si definiscono ciechi parziali:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a $1/20$ in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Art. 4: Si definiscono ipovedenti gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a $1/10$ in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Art. 5: Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi;

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a $2/10$ in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

Art. 6: Si definiscono ipovedenti lievi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a $3/10$ in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.

Art. 7: Omissis

L. n.18 del 3 febbraio 1975 - provvedimenti a favore dei ciechi

Art. 1: La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile.

Art. 2: La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.

Resta ferma il divieto di cui all'articolo 604, ultimo comma, del codice civile.

Art. 3: Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'articolo 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia.

La persona che, ai sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo ad essa le parole «il testimone».

La persona che, ai sensi del primo comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole «partecipante alla redazione dell'atto».

Art. 4: Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento con la formula «impossibilitato a sottoscrivere». Nei casi previsti nel comma precedente il documento è perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell'articolo 3.

L. n. 60 del 8 febbraio 2006 - Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico.

(Omissis) Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma (...).





www.poliziadistato.it - www.uiciechi.it